Pubblicato il 12/02/2018

N. 00256/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00805/2017 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 805 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Comune di Livorno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Lucia Macchia e Maria Teresa Zenti, con domicilio eletto presso la segreteria del Tar Toscana in Firenze, via Ricasoli n. 40;

contro

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale - Livorno, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliata in Firenze, via degli Arazzieri, 4;

nei confronti di

Filippo Nogarin non costituito in giudizio;

per l'annullamento,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

della nota dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale (prot. 34447 del 2 maggio 2017 a firma del presidente Ing. Stefano Corsini, con la quale lo stesso dichiara di non accogliere la designazione dell'Ing Filippo Nogarin quale rappresentante del Comune di Livorno nel Comitato di Gestione previsto ex art. 9 lett. e) della L. 84 del 1994;

nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto;

nonché per la condanna al risarcimento del danno subito e subendo, con espressa riserva di quantificazione nel corso di separato giudizio;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal Comune di Livorno il 21 luglio 2017:

per l'annullamento,

della nota dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale prot. 4830 del 19 giugno 2017;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal Comune di Livorno il 24 luglio 2017:

per l'annullamento,

della nota dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale (prot. 4830) del 19 giugno 2017 a firma del Presidente Ing. Stefano Corsini con la quale lo stesso comunica la convocazione del Comitato Portuale per la seduta del 26 giugno 2017 ore 9,30 in prima convocazione e ore 10 in seconda convocazione nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal Comune di Livorno il 31 agosto 2017:

a) della Nota dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale (prot. 6558) del 25 agosto 2017 ricevuta a mezzo pec in pari data a firma del presidente Ing. Stefano Corsini con la quale lo stesso dichiara di confermare integralmente le

argomentazioni già esplicitate nella precedente nota n.3447 del 02 maggio 2017 con cui non accoglieva la designazione dell'Ing. Filippo Nogarin quale rappresentante del Comune di Livorno nel Comitato di Gestione previsto ex art. 9 lett. c della L. 84 del 1994;

b) del provvedimento n.106 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale del 25 agosto 2017 pubblicata in data 29 agosto 2017 sul sito dell'Autorità;

c) per quanto occorrer possa, della nota dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale prot. 6595 del 28 agosto 2017 ricevuta a mezzo pec in pari data a firma del Presidente Ing. Stefano Corsini con la quale lo stesso dichiara la validità della costituzione del Comitato convocato per lunedì 04 settembre 2017;

d) per quanto occorrer possa, della nota n.20729 del 19 luglio 2017 della Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità portuali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti espressamente citata nel provvedimento di cui al punto sub c) che ritiene validamente costituito il Comitato anche in assenza del componente di designazione sindacale;

e) dell'avviso di convocazione apparso il 29 agosto 2017 sul sito dell'ASP,

nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto;

nonché per la condanna al risarcimento del danno subito e subendo in caso di mancata concessione della misura cautelare richiesta, con espressa riserva di quantificazione nel corso di separato giudizio;

per quanto riguarda i motivi aggiunti del 10 novembre 2017:

f) della Nota dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale prot. 8260 del 30 ottobre 2017 a firma del presidente Ing. Stefano Corsini con la quale lo stesso comunica la convocazione del Comitato portuale per la seduta del 16 novembre 2017 ore 11,00, senza convocare il componente designato in data 15

luglio 2017 ex art. 9 lett. d) della L. 84 del 1994 dal Sindaco del Comune di Livorno, ing. Filippo Nogarin, in applicazione dei provvedimenti già impugnati con il II° ricorso per motivi aggiunti;

g) nonché di tutti gli altri atti presupposti, connessi e/o consequenziali, anche non conosciuti;

h) nonché per la condanna al risarcimento del danno subito e subendo in caso di mancata concessione della misura cautelare richiesta, con espressa riserva di quantificazione nel corso di separato giudizio.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale - Livorno e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 gennaio 2018 il Consigliere Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso principale il Comune di Livorno ha impugnato la nota dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale (da ora ADSP) del 2 maggio 2017 con la quale il Presidente di detta Autorità ha ritenuto di non accogliere la designazione del Sindaco dello stesso Comune quale rappresentante dell'amministrazione comunale nel Comitato di Gestione dell'Autorità Portuale, previsto dall'art. 9 lett. e) della L. 84 del 1994.

Nel ricorso si è evidenziato che l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, con la comunicazione del 15 marzo 2017, ha richiesto al Sindaco del Comune di Livorno di provvedere alla designazione di un soggetto da inserire nel

Comitato di Gestione della stessa Autorità, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 del D.lgs. n. 169/2016.

In data 17 marzo 2017 la Giunta comunale, con la decisione n.79/2017, ha ritenuto di indicare direttamente il Sindaco del Comune di Livorno quale componente del Comitato.

A seguito di detta designazione il Presidente dell'ADSP, con la nota sopra citata, ha comunicato di non poter accogliere la candidatura presentata, in considerazione del carattere "tecnico" della composizione del Comitato così come sancita dal recente D.lgs. 169/2015.

Il Comune di Livorno nell'impugnare i provvedimenti sopra citati ha sostenuto l'esistenza dei seguenti vizi:

1. la violazione dell'art. 9 della legge 28 gennaio 1994 n. 84, della legge delega n. 124/2015 e dei principi fondamentali della Costituzione, in quanto nessuna disposizione di legge impedirebbe che la designazione abbia ad oggetto la persona fisica del Sindaco, qualora quest'ultima sia in possesso dei requisiti richiesti;

2. la nullità e/o annullabilità della nota impugnata per violazione del principio di legalità e tipicità degli atti amministrativi, in quanto l'atto contestato, pur avendo la forma di una mera comunicazione, non potrebbe sostanziarsi in un vero e proprio provvedimento;

3. l'eccesso di potere, la contraddittorietà tra atti, l'ingiustizia manifesta, la violazione dell'art. 3 Cost., in considerazione del fatto che non sussisterebbe alcuna incompatibilità tra la carica di Sindaco e quella di componente del Comitato di gestione dell'Autorità di Sistema Portuale;

4. la violazione degli artt. 3, 21 e 51 della Costituzione, degli artt. 10, 11, 12 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e dell'art.63 comma 1 del D.lgs. 267/2000, in considerazione del fatto che, laddove la legge ha voluto individuare cause di inconferibilità di incarichi presso enti pubblici, lo ha fatto espressamente

trattandosi, comunque, di disposizioni che limitano le libertà costituzionali dell'individuo.

Si è costituita l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale evidenziando che il D. Lgs. n.169 del 4 agosto 2016, di riforma delle Autorità Portuali, ha modificato la Legge del 28 gennaio 1994, n.84, in attuazione dell'articolo 8, n. 1, lettera f) della Legge Delega n.124 del 2015, introducendo il potere di nomina dei componenti del Comitato di gestione in capo al Presidente dell'Autorità di sistema.

Detta nuova normativa avrebbe modificato la composizione dello stesso organo, richiedendo che quest'ultimo sia composto da componenti di "... *comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale*" e, ciò, in luogo dei soggetti politici di cui alla precedente disciplina.

Nel corso della camera di consiglio del 12 luglio 2017 e con ordinanza n. 407/2017, questo Tribunale ha respinto l'istanza cautelare, ritenendo che il provvedimento del Presidente dell'Autorità Portuale fosse diretto ad ottenere una nuova designazione, in ragione dell'incompetenza della Giunta comunale ad effettuare la designazione di cui si tratta.

Con i successivi motivi aggiunti depositati il 21 luglio 2017 si è impugnata la nota dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale (prot. 4830) del 19 giugno 2017 con la quale è stato convocato il Comitato portuale per la seduta del 26 giugno 2017, sostenendo la violazione dell'art. 11 del Regolamento per lo svolgimento delle attività del Comitato Portuale, in quanto non sarebbero stati messi a disposizione sul server i documenti propedeutici agli argomenti previsti nell'ordine del giorno e riferiti in particolare alla previsione temporale della proroga delle funzioni del Segretario.

Con i secondi motivi aggiunti, depositati il 24 luglio 2017 si è impugnata la nota dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale (prot. 6558) del 25

agosto 2017 con cui non è stata accolta la designazione dell'Ing. Filippo Nogarin quale rappresentante del Comune di Livorno nel Comitato di Gestione.

In tale nota, il Presidente dell'ADSP, ritenendo che l'istanza presentata costituisse una mera "*reiterazione" della precedente "autocandidatura*", ha evidenziato che "*la medesima nulla aggiunge nella sostanza a quanto già rappresentato con la nota n.37783 del 23 marzo scorso*", ritenendo pertanto che "*la presente non può che essere integralmente confermativa delle argomentazioni già esplicitate nella nota n.34478 del 2 maggio scorso*".

Detto ultimo provvedimento è stato emanato a seguito della nota (Prot. 88458) del 15 luglio 2017 con la quale il Sindaco ha designato se stesso come componente del Comitato di Gestione di spettanza del Comune di Livorno, sulla base dei requisiti dimostrati con il deposito del relativo curriculum.

Con il successivo provvedimento n. 106, sempre del 15 luglio 2017, il Presidente dell'ADSP ha, altresì, disposto la costituzione del Comitato di Gestione, recependo a tal fine tutte le designazioni pervenute dagli altri organi competenti, ad esclusione dell'autodesignazione del Sindaco del Comune di Livorno.

Nell'impugnare i sopra citati provvedimenti, e per quanto concerne in particolare il provvedimento del 25 agosto 2017, si sostiene, oltre al venire in essere l'esistenza di vizi di invalidità derivata (primo motivo), l'esistenza delle seguenti censure:

2. la violazione dell'art. 9 della legge 28 gennaio 1994 n. 84, dell'art.8 della legge delega n. 124/2015, ell'art.12 delle c.d. Preleggi al codice civile e dell'art.5 della Costituzione, in quanto risulterebbe ammissibile l'autodesignazione da parte del Sindaco;

3. la motivazione inadeguata ed insufficiente e il difetto ed erroneità dei presupposti di fatto e di Diritto, in quanto il provvedimento impugnato non avrebbe argomentato in nulla sulle documentate competenze e professionalità;

4. la nullità e/o annullabilità della nota impugnata per violazione del principio di legalità e tipicità degli atti amministrativi in relazione alla violazione del comma 2 dell'art.9 della L.n.84/94 e s.m.i. e l'incompetenza;

5. l'eccesso di potere, la contraddittorietà, l'ingiustizia manifesta, la violazione dell'art. 3 Cost e l'eccesso di potere per disparità di trattamento, in considerazione del fatto che altre e diverse Autorità Portuali (Genova e Trieste) avrebbero confermato l'ammissibilità della designazione di organi politici.

6. la violazione degli artt. 3, 21 e 51 della Costituzione, dell'artt. 10, 11, 12 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, dell'art.63 comma 1 del D.lgs. 267/2000.

Per quanto concerne i provvedimenti indicati in epigrafe e di cui ai sub c), d) ed e) e, ancora, della nota dell'ADSP (prot. 6558) del 25 agosto 2017 e della nota n. 20729 del 19 luglio 2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ritiene validamente costituito il comitato anche in assenza del componente di designazione sindacale si sostiene l'esistenza dei seguenti vizi:

7. l'illegittimità derivata e la violazione dell'art. 9 della legge 28 gennaio 1994 n. 84;

8. l'eccesso di potere per contraddittorietà tra più atti ed illogicità manifesta, la violazione del principio del buon andamento e dell'art.97 della Costituzione.

Anche avverso detti secondi motivi aggiunti si è costituita l'Autorità Portuale, eccependo l'improcedibilità del ricorso principale per sopravvenuto difetto di interesse, in considerazione del nuovo provvedimento del 25 agosto 2017 che avrebbe avuto l'effetto di sostituirsi alla provvedimento del 2 maggio 2017.

Nel merito si sono reiterate le argomentazioni contenute nell'atto di costituzione avverso il ricorso principale, evidenziando che sulla base della disciplina ora vigente la componente politica sarebbe esclusa dal Comitato di Gestione.

A seguito della proposizione di una nuova istanza cautelare, con Decreto Presidenziale n.480/2017 questo Tribunale ha accolto l'istanza di sospensione

interinale, disponendo l'ammissione con riserva dell'Ing. Filippo Nogarin al Comitato di Gestione.

Con i terzi motivi aggiunti, depositati il 10 novembre 2017, si è impugnata la nota (prot. 8260) del 30 ottobre 2017, con la quale l'ADSP ha comunicato la convocazione del Comitato di gestione per la data del 16 novembre 2017, senza tuttavia convocare anche il Sindaco del Comune di Livorno.

In relazione a detti provvedimenti, oltre all'illegittimità derivata, si sono riproposti in via autonoma le censure già contenute nei secondi motivi aggiunti.

A seguito della camera di consiglio del 20 settembre 2017 questo Tribunale ha fissato l'udienza pubblica al 31 gennaio 2018, nel corso della quale il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. In primo luogo va evidenziata l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse del ricorso principale e l'inammissibilità della note impugnata con i primi, i secondi (solo in parte) e i terzi motivi aggiunti.

1.1 Con il ricorso principale, in particolare, è stata impugnato il provvedimento dell'ADSP del 02 maggio 2017 con il quale è stata respinta la prima designazione del Sindaco quale componente del comitato di gestione.

1.2 A seguito dell'ordinanza di questo Tribunale n. 407 del 13 luglio 2017 che ha rilevato il difetto di competenza della Giunta a porre in essere la designazione di cui si tratta, il Sindaco del Comune di Livorno, con il successivo provvedimento del 15 luglio 2017, ha designato se stesso come componente del Comitato di Gestione, allegando il proprio curriculum al fine di dimostrare il possesso dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dall'art. 8 della L. 84/1994.

1.3 Il Presidente dell'Autorità, con la nota (prot.6558) del 25 agosto 2017 ha confermato l'inammissibilità della designazione così posta in essere, provvedimento quest'ultimo che, unitamente al provvedimento n.106 con il quale è stata disposta la

costituzione del Comitato di Gestione, è stato impugnato con i secondi motivi aggiunti.

1.4 Ciò premesso è evidente l'improcedibilità del ricorso principale, in quanto con il nuovo provvedimento l'Autorità portuale si è espressa su un'istanza differente da quella inviata in origine, ritenendo ora esistente un potere di autodesignazione in capo al Sindaco.

1.5 A confermare l'esistenza di un nuovo procedimento, emanato sulla base di una diversa situazione di fatto, è anche la circostanza che all'istanza del 5 luglio 2017 è stato allegata un nuovo curriculum, ritenendo che nei confronti del Sindaco sussistessero tutti i requisiti professionali richiesti dall'art. 8 della L. 84/94.

1.6 L'esistenza di elementi nuovi conforta circa il carattere confermativo del provvedimento del 25 agosto 2017, dovendo circoscrivere la nozione di atto meramente confermativo solo nei confronti di quei provvedimenti in relazione ai quali si ribadisce una decisione già assunta, senza che sussista alcuna attività istruttoria o una valutazione dei nuovi elementi portati all'attenzione dell'Amministrazione emanante (Cons. Stato Sez. V, 27-11-2017, n. 5547).

1.7 Dalla qualificazione di detto nuovo provvedimento quale atto confermativo (e quindi non meramente confermativo) ne discende l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse del ricorso principale, trasferendosi l'interesse del ricorrente dall'annullamento dell'atto da ultimo impugnato (Cons. Stato Sez. V, 27-10-2014, n. 5281).

2. Deve, al contrario, ritenersi inammissibile il ricorso proposto con i primi, i terzi motivi aggiunti e in parte anche per quanto concerne i secondi motivi aggiunti, limitatamente all'impugnazione degli atti di convocazione per le riunioni del Comitato di Gestione.

2.1 In particolare con i primi motivi aggiunti si è avversata la nota dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale (prot. 4830) del 19 giugno 2017 con

la quale il Presidente ha comunicato la convocazione del Comitato per il giorno 26 giugno 2017.

2.2 Con i secondi motivi aggiunti si è contestata, tra l'altro, la legittimità l'avviso di convocazione apparso il 29 agosto 2017 sul sito dell'ADSP, mentre con i terzi motivi aggiunti si è impugnata la nota (prot.8260) del 30 ottobre 2017, con la quale l'ADSP ha comunicato la convocazione del Comitato di gestione per la data del 16 novembre 2017, senza tuttavia convocare il Sindaco del Comune di Livorno.

2.3 A parere del Comune le note di convocazione non avrebbero rispettato l'art. 11 del Regolamento per lo svolgimento delle attività del Comitato Portuale, nella parte in cui prevede che l'eventuale documentazione relativa all'Ordine del giorno sia messa a disposizione dei componenti.

Le stesse note di convocazione risulterebbero comunque inficiate dalle censure in precedenza dedotte e richiamate in via derivata.

2.4 E' evidente che gli avvisi di convocazione per lo svolgimento delle sedute non sono suscettibili di integrare dei provvedimenti amministrativi, essendosi in presenza di una semplice comunicazione, strumentale alla riunione del Comitato e all'assunzione delle relative deliberazioni.

2.5 Si consideri, peraltro, che la violazione dell'art. 11 del regolamento, e più in generale tutte le censure addotte, sarebbero, quanto meno in astratto, suscettibili di incidere sui provvedimenti e sulle delibere definitive adottate dal Comitato e non certo sull'atto di convocazione.

2.6 Va, inoltre, evidenziato che è stato lo stesso Comune di Livorno a dichiarare che l'ADPS, nelle more della definizione del presente giudizio, si è determinata per ammettere alle sedute il Sindaco, in rappresentanza dello stesso Comune e, ciò, proprio al fine di evitare eventuali contestazione sulla validità degli atti adottati.

2.7 L'impugnazione di atti endoprocedimentali, privi di una qualunque portata lesiva, non può che determinare l'inammissibilità dei primi, dei secondi

(limitatamente all'impugnazione dell'avviso di convocazione del 29 agosto 2017) e dei i terzi motivi aggiunti.

3. E', pertanto, possibile esaminare i secondi aggiunti, nella parte in cui si è contestata la legittimità del provvedimento del 25 agosto 2017 che ha ritenuto non ammissibile l'autodesignazione posta in essere dal Sindaco, anticipando sin d'ora come questi ultimi siano da accogliere, risultando fondati il primo, il terzo e il settimo motivo.

3.1 A tal fine è necessario premettere che l'art.11 comma 1 del D.Lgs.n.169/16, in attuazione dell'art.8, n.1 lett.f) della legge delega n. 124/2015, ha modificato la L. n. 84 del 1994 ("Riordino della legislazione in materia portuale"), prevedendo all'art. 9 lett.d), che il Comitato di Gestione, organo che sostituisce il previgente Comitato Portuale, sia composto :.."*da un componente designato dal sindaco di ciascuno dei comuni ex sede di autorità portuale inclusi nell'AdSP, esclusi i comuni capoluogo delle città metropolitane*".

3.2 Con la nuova formulazione dell'art 9, si è superato il precedente automatismo della partecipazione del Sindaco al Comitato di gestione, attribuendo a quest'ultimo il solo potere di designare un componente.

3.3 Dal combinato disposto di cui agli art. 8 e 9 è, inoltre, possibile desumere che l'unico requisito previsto per la designazione e la nomina, sia per quanto concerne il Presidente che per quanto riguarda il Comitato di Gestione, deve essere individuato nell'esistenza di una "*comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale*".

3.4 Si consideri, peraltro, che l'ADSP, con il provvedimento da ultimo impugnato ha rigettato la designazione del Sindaco, ritenendo che si trattasse di una mera "reiterazione" della precedente "autocandidatura".

3.5 L'ADSP, limitandosi ad affermare l'inammissibilità dell'istanza presentata, non ha argomentato detta decisione, senza supportarla dalla dimostrazione circa l'esistenza di una qualche disposizione idonea a sancire l'impossibilità per il Sindaco

di rivestire, contestualmente alle proprie funzioni, anche il ruolo di componente del Comitato di Gestione.

3.6 Nemmeno risulta che sia stato preso in esame il curriculum, articolato in 14 punti e diretto ad evidenziare il possesso della "*comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale*".

3.7 Se, infatti, l'utilizzo del termine "designa" presuppone l'esistenza di un potere di individuazione in capo al Sindaco nei confronti di un soggetto che (evidentemente diverso dal soggetto designante), nulla esclude la possibilità che questi stessi requisiti possano coesistere nell'ambito dello stesso soggetto competente ad effettuare la designazione.

3.8 Si tratta di un'ipotesi certamente residuale e la cui ammissibilità è da verificare nel caso concreto, ma che non è possibile escludere a priori sulla base delle disposizioni attualmente vigenti.

3.9 Si consideri, infatti, che laddove il Legislatore ha inteso introdurre determinate preclusioni, vi ha provveduto espressamente, così come emerge dal contenuto dell'art. 8 comma 2 della L. n. 84/1994, nella parte in cui si è previsto, nei confronti del Presidente, l'applicazione della disciplina dettata in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonché sui limiti retributivi di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011.

4. Altrettanto non applicabile al caso di specie è la disciplina sulle incompatibilità nei confronti del Sindaco di cui all'art. 63 del D.lgs. 267/2000, non risultando integrate nessuna delle ipotesi in quella sede disciplinate, circostanza quest'ultima che avrebbe comunque dovuto essere contestata e oggetto di uno specifico percorso motivazionale evincibile dal provvedimento impugnato.

4.1 E', peraltro, noto che le ipotesi di incompatibilità, non sono suscettibili di interpretazione estensiva, essendosi in presenza di disposizioni che non possono che essere oggetto di stretta interpretazione (Cons. Stato Sez. III, 12-11-2014, n. 5583).

4.2 Il fatto che nel sistema previgente fosse consentita solo la nomina di un soggetto che rivestisse un ruolo "politico", non consente di ritenere automaticamente che la novella abbia previsto in via esclusiva la nomina di un soggetto puramente tecnico o, ancor di più, introdotto un divieto di designare un soggetto che rivesta anche una carica politica, qualora sia in possesso anche dei requisiti previsti per rivestire la carica di Presidente.

4.3 L'assenza di specifiche disposizioni, dirette a introdurre un preciso divieto, consente di fermarsi al dato letterale della disposizione, in applicazione dei principi di cui all'art. 12 delle preleggi e della preminenza del criterio letterale (T.A.R. Veneto Venezia Sez. I, 29-08-2017, n. 809).

4.4 Non può, pertanto, condividersi la ricostruzione dell'ADSP che vorrebbe desumere l'esistenza di un divieto di autodesignazione del Sindaco dalla "ratio" della novella legislativa, laddove si è sancita la natura "tecnica" della composizione del Comitato.

4.5 Seguire l'interpretazione dell'ADSP avrebbe l'effetto di introdurre un divieto e un regime di incompatibilità per tutti i componenti tecnici che rivestono la carica di Sindaco, fattispecie quest'ultima non prevista e nemmeno desumibile dalle disposizioni in questione.

4.6 Costituisce orientamento consolidato che in tema di interpretazione della legge, nelle ipotesi in cui l'interpretazione letterale di una norma di legge sia sufficiente ad individuarne, in modo chiaro ed univoco, il relativo significato e la connessa portata precettiva, l'interprete non deve ricorrere al criterio ermeneutico sussidiario costituito dalla ricerca, attraverso l'esame complessivo del testo, della "*mens legis*",

specie se, attraverso siffatto procedimento, possa pervenirsi al risultato di modificare la volontà della norma, così come inequivocabilmente espressa dal legislatore.
Si è affermato, infatti, che "*soltanto qualora la lettera della norma medesima risulti ambigua e si appalesi altresì infruttuoso il ricorso al predetto criterio ermeneutico sussidiario, l'elemento letterale e l'intento del legislatore, insufficienti utilizzati singolarmente, acquistano un ruolo paritetico in seno al procedimento ermeneutico, così che il secondo funge da criterio comprimario e funzionale ad ovviare all'equivocità del testo da interpretare, potendo, infine, assumere rilievo prevalente rispetto all'interpretazione letterale soltanto nel caso, eccezionale, in cui l'effetto giuridico risultante dalla formulazione della disposizione sia incompatibile con il sistema normativo, non essendo consentito all'interprete correggere la norma nel significato tecnico proprio delle espressioni che la compongono, nell'ipotesi in cui ritenga che tale effetto sia solo inadatto rispetto alla finalità pratica cui la norma stessa è preordinata* (Cass. civ. Sez. lavoro, 14-10-2016, n. 20808)".
4.7 L'accoglimento della sopra citate censure consente di ritenere fondato anche il settimo motivo dei secondi motivi aggiunti.
4.8 Con detta censura si è contestata, per illegittimità derivata e comunque reiterando in via autonoma le argomentazioni sopra citate, il provvedimento n. 106 del 25 agosto 2017, con il quale il Presidente dell'ADSP ha disposto la costituzione del Comitato di Gestione.
4.9 E' evidente che la corretta interpretazione delle disposizioni richiamate, unitamente allo svolgimento di una corretta istruttoria e di un altrettanto corretto percorso motivazionale, avrebbe potuto consentire al Sindaco di prendere parte al Comitato e alle successive riunioni dello stesso, così come peraltro garantito a seguito dell'adozione del decreto monocratico da parte di questo Tribunale.
5. L'accoglimento delle sopra citate censure consente di ritenere fondato i secondi motivi aggiunti, con conseguente assorbimento delle ulteriori doglianze proposte.

5.1 In conclusione il ricorso principale va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, mentre i primi, i secondi (limitatamente all'impugnazione dell'avviso di convocazione) e i terzi motivi aggiunti vanno dichiarati inammissibili.

Dall'improcedibilità del ricorso principale segue il venir meno anche della domanda di risarcimento del danno, in relazione al quale va peraltro evidenziato come il Comune di Livorno non ha dimostrato l'esistenza di pregiudizio alcuno.

Analogamente va respinta la domanda di risarcimento di cui ai secondi motivi aggiunti, considerando l'assenza della dimostrazione circa il venire in essere di una qualche lesione.

Va, infatti, evidenziato che è stato lo stesso Comune di Livorno a dichiarare, nell'ultima memoria, di aver preso parte, previa determinazione in questo senso dell'ADSP, alle sedute del Comitato di Gestione convocate nelle more della definizione del presente giudizio.

La novità della fattispecie consente di compensare le spese tra tutte le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:

Dichiara improcedibile il ricorso principale;

Dichiara inammissibili i primi, i secondi (limitatamente all'impugnazione dell'avviso di convocazione) e i terzi motivi aggiunti;

Accoglie i secondi motivi aggiunti, così come precisato in parte motiva, con conseguente annullamento dei provvedimenti ivi impugnati;

Respinge la domanda di risarcimento nei termini di cui in motivazione.

Compensa le spese tra le parti costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Manfredo Atzeni, Presidente

Gianluca Bellucci, Consigliere

Giovanni Ricchiuto, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Giovanni Ricchiuto

IL PRESIDENTE
Manfredo Atzeni

IL SEGRETARIO